

ALSIA

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 15 del 1.08.2023

L'anno 2023 il giorno 1 agosto 2023 alle ore 12:00 il Revisore Unico riceve per le vie brevi la proposta di delibera avente ad oggetto: "COSTITUZIONE FONDO COMPARTO PERSONALE FUNZIONI LOCALI - ANNUALITA' 2023" dalla dott.ssa Rosanna Caragiulo e dall'avv. Rosa Maria Benevento, che illustrano le modalità con le quali è stata predisposta la costituzione del Fondo (Allegato al Verbale).

Visto

- Il bilancio dell'Agenzia per il triennio 2022 – 2024, approvato con la Legge Regionale n. n. 19 del 29.07.2022 pubblicata sul BUR n. 41 supplemento ordinario del 02.08.2022;
- La Delibera n. 94 del 30.06.2023 con la quale l'Alsia ha approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025, attualmente a controllo regionale;

Premesso che:

- Nel corso dell'anno 2015 è stata approvata dalla Regione Basilicata la L.R. n. 9/2015 che, all'art. 13, disponeva che il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ALSIA, alla data di entrata in vigore della legge, il cui rapporto di lavoro è regolato dal C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali, è stato trasferito nei ruoli organici della Regione Basilicata ed assegnato funzionalmente all'ALSIA (...);
- Il comma 2 del medesimo articolo disponeva inoltre che:

"Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata e che le corrispondenti risorse sono trasferite alla Regione.

Nelle more dell'attuazione della presente legge di riordino le risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché le progressioni economiche orizzontali, già effettuate alla data 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifico fondo, destinato esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.

I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati, fino alla definizione della nuova contrattazione decentrata unificata e, comunque, non oltre il perfezionamento degli atti di riordino dell'agenzia, negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del

contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto dopo la data di entrata in vigore della presente legge.”

- A partire dal 2016 il Fondo dell’Agenzia è confluito in quello della Regione Basilicata;
- Nel 2020 è stata approvata dalla Regione Basilicata la L.R. n.41 del 22.12.2020, il cui articolo 10 (“Disposizioni in materia di autonomia organizzativa dell’ALSIA”) al comma 2 ha disposto che il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CCNL del comparto e della dirigenza delle Regioni ed Enti Locali (quello funzionalmente attestato presso l’ALSIA ed ivi in servizio alla data del 31.12.2020) fosse trasferito alle dipendenze dell’Agenzia a far data dal 1° gennaio 2021. Il comma 5 dello stesso articolo disponeva che i fondi della contrattazione decentrata del personale regionale, comprese le risorse destinate a finanziare l’indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nonché quello della dirigenza regionale sono decurtati della quota di risorse destinata a finanziare gli istituti contrattuali del personale funzionalmente attestato all’Agenzia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e che tali risorse confluiscono nei corrispondenti fondi presso l’Agenzia rideterminati ai sensi al comma 3;
- Con DGR n. 60/2021 la Regione Basilicata ha rideterminato la propria Dotazione Organica individuando il personale del ruolo unico trasferito nel ruolo Alsia ex LR 41/2020, e con DGR n. 61/2021 ha provveduto a decurtare il fondo della contrattazione decentrata del personale regionale ed i rispettivi capitoli di spesa, delle quote di risorse destinate a finanziare gli istituti contrattuali del personale regionale trasferito all’Alsia, in attuazione dell’art. 10 della LR 41/2020 (Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Rilevato

- Che la DGR n. 61/2021 ha disposto
 - a) che le risorse destinate a finanziare gli istituti contrattuali del personale regionale sia del comparto che della Dirigenza trasferito all’ALSIA dal 1° gennaio 2021 siano determinate come segue (al netto dei contributi e dell’IRAP):

Fondo risorse decentrate personale comparto (art.67 CCNL 21.5.2018)	€ 741.103,40
Risorse per la retribuzione del lavoro straordinario	€ 13.000,00
Risorse per la retribuzione di posizione e risultato della Posizioni Organizzative	€ 321.425,00
Fondo per la retribuzione di Posizione e risultato Area Dirigenti	€ 234.534,82
Totale	€ 1.310.063,22

- b) Siano trasferite all’Agenzia le eventuali risorse necessarie a finanziare le Progressioni Economiche eventualmente effettuata dai dipendenti Alsia, con decorrenza dal 1.01.2020 all’esito delle previste procedure selettive, non ancora avviata dalla Regione, con corrispondente decurtazione del Fondo della Regione Basilicata;

- c) Che tali risorse sono state effettivamente trasferite ad Alsia con DGR 267/2022 ed effettuata la corrispondente decurtazione del Fondo regionale per un importo pari ad € 38.980,79.

Considerato:

- ▶ Che l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 asserisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- ▶ Che il CCNL delle Funzioni Locali 2022 prevede che venga costituito il Fondo Risorse Decentrate, destinate alla incentivazione del personale ed al finanziamento dei diversi istituti previsti dalla contrattazione di settore, secondo dettagliate disposizioni dell'art. 79;
- ▶ Che in ragione delle citate disposizioni regionali del 2015 (L.R. n. 9 - art. 13 comma 2) e del 2020 - LR 41 art. 10 comma 5) l'Alsia dal 2016 non ha più avuto un proprio Fondo, non avendo nei propri ruoli personale con CCNL FFLL, e pertanto non è possibile fare riferimento ad un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative agli anni 2017 e 2016, previste dal combinato disposto del primo comma dell'art. 79 CCNL e dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- ▶ Che l'art. 79 del CCNL 2022 prevede che "La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
- ▶ a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- ▶ b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5 (arretrati una tantum);
- ▶ c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- ▶ d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
- ▶ 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;

- ▶ Che la Regione Basilicata – amministrazione di provenienza del personale trasferito all’Agenzia con LR 41/2020 - ha effettuato la riduzione della componente stabile del proprio Fondo con la DGR n. 61/2021, dimensionando l’ammontare delle risorse scorporate sulla base dell’utilizzo effettivo di tali risorse per il personale ritornato nei ruoli Alsia e secondo la politica di gestione delle risorse decentrate attuata dalla Regione negli anni 2016/2020;
- ▶ Che secondo le disposizioni contrattuali di cui all’art.79 comma 1 lettera b, € 8.619,00 andrebbero inserite nelle risorse stabili ed € 17.238,00 in quelle variabili. Poiché tale somma non è stata prevista negli appositi stanziamenti del bilancio 2023/2025, con apposita delibera di variazione di bilancio si provvederà all’integrazione del Fondo per tali somme ad approvazione di bilancio intervenuta.

ACCERTATO che

- l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale;
- la situazione e la dinamica finanziaria dell’Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti di sviluppo del bilancio per l’annualità 2023;
- l’Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio finanziari, richiesti dalla normativa contabile in vigore;
- l’Ente ha approvato il bilancio di previsione 2023 - 2025 – attualmente a controllo - coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto Revisore dei Conti attesta

- Che le risorse iscritte sul Fondo 2023 in parte stabile e variabile, così come esposti nella deliberazione Alsia in oggetto e negli allegati sono conformi a quelle specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali, che sono alla base della costituzione del fondo;
- Che le diverse componenti della parte stabile e variabile del fondo per le politiche di sviluppo ed incentivazione del personale anno 2023 trovano copertura negli appositi stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di previsione 2023/2025 in corso di approvazione presso gli Organi regionali di cui alla delibera del Direttore n. 94 del 30.06.2023;
- Il rispetto del limite di cui all’art. 33 del DL 34/2019, del DM 3/09/2019 secondo le disposizioni esplicative della RGS (Parere prot. 179877/ 1 sett 2020 pag. 5-6);
- Il rispetto di quanto previsto dall’allegato 4.2 del D.Lgs.118/2011 nella materia.

ED ESPRIME PERTANTO PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera in esame sulla compatibilità degli oneri con la situazione economico-finanziaria dell’annualità 2023 e sulla corretta costituzione del fondo prevista dall’art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2022.

Il Revisore dei Conti richiama l’attenzione sul fatto che l'erogazione delle risorse decentrate, avvenga sulla base di verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La seduta termina alle ore 13.30

IL Revisore Unico

Dott. Laviero Laurita

